

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA SOCIALE (1)**

*Bollettino Ufficiale n. 54 (Supplemento ordinario) del 18 dicembre 2018*

---

**Art. 1**

**Finalità**

1. La Regione Basilicata, nel rispetto dei principi recati dalla legge 18 agosto 2015, n. 141 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale" riconosce e promuove, nell'ambito degli strumenti di programmazione regionale di cui al successivo articolo 6, comma 2 l'agricoltura sociale quale aspetto della multifunzionalità delle imprese agricole, finalizzato allo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo allo scopo di facilitare l'accesso adeguato e uniforme alle prestazioni essenziali da garantire alle persone, alle famiglie e alle comunità locali in tutto il territorio regionale e in particolare nelle zone rurali o svantaggiate.

**Art. 2**

**Definizioni e Attività**

1. Ai fini della presente legge, per agricoltura sociale si intendono le attività esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, in forma singola o associata, e dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, dirette a realizzare:

- a) l'inserimento socio – lavorativo, attraverso politiche attive, di soggetti svantaggiati di cui all'art. 4 della legge n. 381/1991 e successive modificazioni, di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati, definiti ai sensi dell'art. 2, numeri 3) e 4), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale, nonché di migranti accolti nella rete SPRAR del territorio regionale; l'inserimento deve prevedere progetti e/o percorsi di integrazione socio educativa e/o lavorativa, coadiuvati da personale specializzato;
- b) prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana;
- c) prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;
- d) progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.

2. Le attività di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, esercitate dall'imprenditore agricolo, costituiscono, conformemente a quanto previsto dall'articolo 2, comma 3 della legge n. 141/2015, attività connesse ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.

3. Le attività di cui al comma 1 sono esercitate altresì da cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, il cui fatturato derivante dall'esercizio delle attività agricole svolte sia prevalente; nel caso in cui il suddetto fatturato sia superiore al 30 per cento di quello complessivo, le medesime cooperative sociali sono considerate operatori dell'agricoltura sociale, ai fini della presente legge, in misura corrispondente al fatturato agricolo.

4. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte in associazione con le cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991, con le imprese sociali di cui alla legge 6 giugno 2016 n.

106, con le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro unico nazionale previsto dal D. Lgs. n. 117/2017 Codice del Terzo Settore, nonché con i soggetti di cui all'art. 1, comma 5 della legge n. 328/2000, ferme restando la disciplina e le agevolazioni applicabili a ciascuno dei soggetti richiamati in base alla normativa vigente. Possono essere realizzate anche in collaborazione con gli enti locali, le Aziende Sanitarie territoriali in coerenza con la legge regionale 14 febbraio 2007, n. 4 e ss.mm.ii. e il Piano Regionale Integrato della Salute e dei Servizi alla Persona e alla Comunità.

5. Le attività di cui al comma 1 possono essere realizzate, conformemente alla normativa nazionale e regionale in materia di autorizzazione e di accreditamento, in collaborazione con i servizi socio-sanitari e con gli enti locali competenti per territorio.

### **Art. 3**

#### **Elenco regionale delle fattorie sociali**

1. Al fine di favorire l'integrazione delle attività di agricoltura sociale nella programmazione dei servizi sociali e socio-sanitari, è istituito, presso il Dipartimento Politiche Agricole e Forestali, l'elenco regionale delle Fattorie Sociali. L'elenco è aggiornato annualmente.

2. Con apposito Regolamento, proposto dal Dipartimento Politiche Agricole e Forestali, sentito il Dipartimento Politiche per la Persona, adottato secondo le procedure di cui all'art. 56 dello Statuto regionale, vengono fissati requisiti soggettivi ed oggettivi criteri, limiti, obblighi amministrativi e modalità per l'iscrizione nel predetto elenco, per il riconoscimento degli operatori di agricoltura sociale e per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1, nonché le disposizioni in materia igienico-sanitaria e sanzionatorie connesse alle violazioni per lo svolgimento delle attività di agricoltura sociale.

### **Art. 4**

#### **Logo fattorie sociali**

1. Le fattorie sociali iscritte nell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 3 si avvalgono di un apposito contrassegno definito con il Regolamento da collocare all'esterno dell'azienda agricola e da utilizzare nel materiale pubblicitario, recante la dicitura "Fattoria Sociale della Basilicata", il cui utilizzo sarà oggetto del Regolamento di cui sopra.

2. L'utilizzo del contrassegno è subordinato al mantenimento dell'iscrizione all'elenco regionale di cui all'articolo 3, nonché al possesso dell'autorizzazione amministrativa comunale e/o S.C.I.A. commerciale.

### **Art. 5**

#### **Locali per l'esercizio delle attività di agricoltura sociale**

1. Per le attività di agricoltura sociale possono essere utilizzati i fabbricati o le porzioni di fabbricati rurali esistenti sul fondo alla data di entrata in vigore della presente legge. I fabbricati o le porzioni di fabbricati destinati dagli imprenditori agricoli all'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, mantengono, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5 della citata legge n. 141/2015, il riconoscimento della ruralità a tutti gli effetti, nel rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici.

2. Qualora l'imprenditore agricolo svolga la propria attività in un fondo privo di fabbricati, le attività di agricoltura sociale possono essere esercitate in fabbricati ubicati al di fuori del fondo medesimo ed adibiti ad abitazione dello stesso imprenditore.

### **Art. 6**

#### **Interventi di sostegno**

1. L'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario e le Aziende Sanitarie territoriali, nonché gli enti locali che gestiscono mense scolastiche possono prevedere, nel rispetto dell'articolo 1 del decreto legge n. 95/2012 convertito dalla legge n. 135/2012, nelle gare concernenti i relativi servizi di fornitura, criteri di priorità per l'inserimento di prodotti agroalimentari provenienti da operatori dell'agricoltura sociale.

2. Nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale (PSR), la Regione promuove misure d'intervento finalizzate alla progettazione integrata territoriale e di sviluppo dell'agricoltura sociale anche prevedendo uno specifico "pacchetto di misure" per l'agricoltura sociale. A tale fine la Regione promuove tavoli regionali e distrettuali di partenariato tra i soggetti interessati alla realizzazione di programmi di agricoltura sociale.

3. La Regione favorisce l'utilizzo da parte degli operatori dell'agricoltura sociale dei beni del patrimonio regionale nel rispetto delle normative vigenti e si adopera affinché gli enti locali

ed altri soggetti pubblici e privati possano concedere in uso agli operatori dell'agricoltura sociale i beni dei rispettivi patrimoni.

4. La Giunta regionale, per le finalità di cui al comma 3, definisce con propri provvedimenti criteri di priorità a favore delle fattorie sociali nell'ambito delle procedure di concessione in uso ovvero di alienazione dei beni di proprietà regionale e dei relativi enti strumentali e dei terreni agricoli incolti, abbandonati o insufficientemente coltivati di cui alla Banca della Terra istituita con legge regionale n. 36/2017, nonché di eventuali beni e terreni oggetto di confisca in applicazione della legislazione antimafia.

#### **Art. 7**

##### **Osservatorio regionale sull'agricoltura sociale**

1. Con provvedimento della Giunta regionale viene istituito presso il Dipartimento Politiche Agricole e Forestali l'Osservatorio regionale sull'agricoltura sociale, al quale sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) definizione delle linee guida per le attività da prevedere nei progetti di agricoltura sociale;
- b) monitoraggio annuale e valutazione delle attività, al fine di facilitare la diffusione delle buone pratiche;
- c) inserimento ed integrazione dei dati e delle esperienze di agricoltura sociale con la rete dei servizi socio-sanitari territoriali;
- d) proposizione di iniziative finalizzate al coordinamento e alla migliore integrazione dell'agricoltura sociale con le politiche regionali di sviluppo rurale;
- e) promozione di campagne di sensibilizzazione finalizzate alla conoscenza e alla socializzazione dei progetti di agricoltura sociale.

2. L'Osservatorio rimane in carica per la durata della legislatura e comunque fino all'insediamento del nuovo Osservatorio ed è composto da:

- a) 1 rappresentante nominato dal Dipartimento Politiche Agricole e Forestali con funzione di Presidente;
- b) 1 rappresentante nominato dal Dipartimento Salute e Solidarietà Sociale;
- c) 1 rappresentante nominato dal Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca;
- d) 1 rappresentante dell'Agenzia Lucana per lo Sviluppo e l'Innovazione in Agricoltura (ALSIA);
- e) 2 rappresentanti delle reti nazionali di agricoltura sociale, designati dalle reti medesime;
- f) 4 rappresentanti designati dalle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative, componenti il tavolo verde;
- g) 3 rappresentanti designati dalle organizzazioni regionali della cooperazione;
- h) 1 rappresentante unico designato dalle associazioni di promozione sociale iscritte all'albo regionale;
- i) 1 rappresentante unico designato dalle associazioni di volontariato iscritte all'albo regionale;
- j) 1 rappresentante designato da ciascuna delle Aziende Sanitarie esperto in materia di tutela dei minori, età evolutiva, area disabilità, anziani, salute mentale e dipendenze;
- k) 1 rappresentante degli Enti locali, designato dall'ANCI regionale;
- l) 1 rappresentante del sistema penitenziario;
- m) 1 rappresentante dell'Università.

3. I compiti di segreteria sono svolti da personale regionale appositamente designato dal

Dipartimento Politiche Agricole e Forestali.

4. Nel corso della prima riunione l'Osservatorio fissa le modalità di funzionamento adottando apposito regolamento interno.

5. I componenti dell'Osservatorio non hanno diritto alla corresponsione di alcuna indennità o compenso, né rimborso spese.

#### **Art. 8**

##### Disposizioni finanziarie

1. L'attuazione della presente legge non comporta nuovi oneri o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

#### **Art. 9**

##### Pubblicazione

1. La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

---

#### **NOTE**

(1) AVVISO DI RETTIFICA pubblicato nel B.U. n. 1 (Parte 1) dell'1 gennaio 2019: "Si comunica che a pag. 2 del B.U.R. n. 54 del 18 dicembre 2018 (Supplemento Ordinario), con riferimento alla legge regionale 17 dicembre 2018, n. 53, per mero errore materiale è stata riportata la parola "Disciplina" anziché "Disposizioni".